


ACA S.P.A.
FORNITURA DI ACIDO PERACETICO PER
IMPIANTI DI DEPURAZIONE
ANNO 2022-2024.

CAPITOLATO D'APPALTO

IL RESPONSABILE TECNICO DEPURAZIONE

Dott. Ing. Lucia Rita Rosa Bergia (*)



() Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs n.39/1993*

Pescara, 7 Febbraio 2022.

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di Acido Peracetico per gli Impianti di Depurazione di cui alla Tabella 1. Gli Impianti elencati, oltre che i relativi quantitativi di prodotto e le tipologie di fornitura a ciascuno riferiti, sono comunque indicativi e possono differire nel corso del contratto, ad insindacabile ed inappellabile giudizio dell'Azienda, senza che ciò possa, pertanto, comportare alcun tipo di rivalsa da parte della ditta fornitrice.

Art. 2 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo a base d'asta è stabilito in € 1.670.100,00/anno (un milione seicentoseventamila cento/00) al netto dell'I.V.A. Trattandosi di Convenzione di durata biennale l'importo complessivo è pari ad **€ 3.340.200,00 (tre milioni trecentoquarantamila duecento/00) al netto dell'I.V.A.**

Il prezzo unitario a base d'asta è fissato in **€/Kg. 1,465** (euro uno/465 centesimi per Kg) al netto dell'I.V.A., per un quantitativo stimato totale di **Kg 2.280.000,00 (duemilioniduecentottantamila/00).**

Art. 3 – TIPOLOGIA DI FORNITURA E TEMPI DI CONSEGNA

La consegna dei prodotti dovrà essere eseguita presso gli impianti indicati in Tabella 1, pena l'esclusione dalla Gara, di aver preso visione.

Il reattivo sarà reso franco consegna presso gli Impianti mediante:

- Travaso con pompa, tramite tubazioni idonee alle necessità di ciascun Impianto - e comunque di lunghezza massima di mt. 12 - su Serbatoi (di proprietà ACA) da mc 1.20, da riempire fino alla loro massima capacità, ovvero, in unica alternativa, con rifornimento da ca. mc 1 (il quantitativo presente nei Cubi standard);

- fornitura di Cubi standard da ca. mc 1 alla prima consegna e riempimenti nella medesima quantità, alle successive consegne, mediante travaso con pompa;

- Lattine da 25 lt. per impianti con consumo inferiore a 3 l/g con consegna mediante sostituzione di lattina vuota.

Sia i Cubi che le Lattine si intendono nella soluzione commerciale del tipo "vuoto a rendere".

Detto che sarà cura dell'azienda collaborare affinché gli ordini si effettuino in un'ottica di ottimizzazione delle consegne, l'Appaltatore resta tuttavia obbligato alla singola fornitura con quantitativo minimo presso un solo impianto in caso di analoga richiesta da parte di ACA, senza alcun aggravio di spese, quali che esse siano.

Le consegne dovranno essere eseguite necessariamente entro, e non oltre, 48 ore lavorative dall'ordine telefonico (72 ore nel caso di ordine richiesto nelle giornate di Venerdì), cui seguirà di norma ordine scritto, via PEC o via fax.

Fatto salvo quanto indicato nell'articolo relativo al controllo delle quantità, tutte le operazioni di consegna dovranno essere eseguite alla presenza del personale dell'ACA S.p.A. e nel rispetto delle procedure di accesso e operative previste per i vari impianti, tempestivamente comunicate alla Ditta Affidataria.

Le consegne saranno concordate con il Responsabile dell'Impianto e comunque, di norma, dovranno essere compatibili con l'orario di lavoro in vigore presso l'ACA S.p.A., come di seguito riferito:

- dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:30;
- il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 14:30 alle ore 17:00.

In caso di impreviste necessità o di contingenze straordinarie, la Ditta Fornitrice è vincolata ad eseguire consegne, con orari concordati, entro 24 ore dall'ordine, anche nelle giornate festive.

Fatta eccezione per i casi riconducibili a calamità naturali o di eccezionale gravità, la Ditta non potrà addurre giustificazioni sulla ritardata consegna del prodotto, a titolo di esempio, in caso di scioperi, manifestazioni, e fatti o episodi simili.

In questi casi la Ditta Aggiudicataria dovrà comunque garantire un rifornimento che consenta il regolare funzionamento degli impianti.

Rimane a carico della Ditta fornitrice la riparazione, entro un massimo di 15 giorni, degli eventuali danni che gli automezzi della Ditta stessa - o comunque alla medesima riconducibili - dovessero arrecare, durante la consegna, alle strutture, alle attrezzature, alle finiture ecc.

presenti nel Depuratore.

Art. 4 – MODALITA' DELLE FORNITURE

Le autobotti - o qualsiasi altro contenitore del prodotto in consegna - adibite al trasporto devono essere idonee al contenimento del prodotto e non devono, quindi, aver trasportato in precedenza sostanze nocive o comunque tali da inquinare o diluire il carico, e **dovranno essere dotate di misuratore di portata fiscale dotato di certificazione di taratura da parte dell'organo metrico.**

Nel caso in cui dovessero verificarsi fenomeni metereologici avversi, calamità naturali, o comunque in situazioni di emergenza, le consegne dovranno avvenire mediante vostri mezzi 4X4 o diversamente idonei, con personale avente adeguata formazione, in virtù della inderogabilità della fornitura.

In sede di gara la Ditta indicherà, inoltre, le modalità con le quali è in grado di garantire che, dall'immagazzinamento alla consegna, i prodotti non subiscano forme di contaminazione.

I prodotti dovranno essere travasati a cura della Ditta Fornitrice nei Serbatoi/Cubi adibiti a tal scopo presenti presso gli impianti.

In caso di mancato ritiro del "vuoto" verranno addebitati i relativi costi di smaltimento, con un importo minimo di € 50,00 per ciascuna lattina non ritirata e di € 150,00 per ogni Cubo non ritirato.

La modalità di fornitura può essere sia il travaso che la consegna del prodotto nel contenitore di stoccaggio, nel tal caso si tratterà della soluzione commerciale del tipo "vuoto a rendere" (comunque obbligatoria per le lattine). Pertanto l'appaltatore ha l'obbligo di ritirare, a proprie spese, i contenitori ormai vuoti entro i tempi richiesti dalla stazione appaltante, coincidenti, in genere, con quelli di una nuova fornitura richiesta, per quanto concerne le lattine, ed in caso di evidente decomposizione/danneggiamento, per quanto concerne i Cubi. Tenendo a chiarire che l'Azienda non ha alcun interesse a trattenere contenitori vuoti presso i propri Impianti, va altresì specificato che l'appaltatore non potrà in alcun modo fissare termini minimi tra date di consegna e ritiro né richiedere eventuali corrisposizioni di penali relative al superamento degli stessi.

Eventuali richieste di pagamento del costo dei Cubi per danneggiamenti che si presumano siano di responsabilità dell'Azienda potranno avvenire solo a seguito di presentazione di adeguati reclami scritti, con una prima redazione già al momento del ritiro, che attestino



pienamente quanto richiesto, ovvero che siano corroborate da motivazioni le più oggettive possibili, incluse fotografie effettuate in-loco, e che riportino necessariamente le firme dei rappresentanti di entrambe le parti, trasportatori e Manutentori ACA.

La corresponsione – prevista, ovviamente, anche nel caso di assenza di cisterne per le quali è, invece, programmato il ritiro – non potrà comunque superare € 110,00 per Cisterna (*Cubo*).

I prodotti dovranno essere travasati, nelle Cisterne (*Cubi*), a cura esclusiva della Ditta Fornitrice evidentemente per il tramite dei loro collaboratori/trasportatori.

Art. 5 – QUALITÀ E PROVENIENZA DEI PRODOTTI

Il prodotto offerto dovrà avere un titolo standard di **Acido Peracetico concentrazione 15%** (massa/volume). In fase di offerta la Ditta Concorrente dovrà dichiarare, pena l'esclusione dalla gara, che il prodotto fornito è **esente da impurità**.

Ogni Ditta Concorrente dovrà inoltre presentare, pena l'esclusione dalla gara, la scheda di sicurezza e una relazione tecnica con le caratteristiche di qualità del prodotto proposto.

Nella relazione tecnica dovrà essere dichiarato, necessariamente, quanto indicato nei seguenti punti:

- Stabilimento di produzione;
- Materie prime impiegate per la produzione;
- Descrizione del processo produttivo;
- Stabilità del prodotto e modalità di conservazione;
- Descrizione delle modalità e dei controlli atti a garantire che le autobotti adibite al trasporto, siano idonee al contenimento di prodotti e che non possano, quindi, aver trasportato precedentemente sostanze tali da degradare o diluire il carico;
- Descrizione tecnica che attesti, le modalità grazie alle quali la Ditta è in grado di garantire che, dall'immagazzinamento alla consegna, i prodotti non subiscano forme di contaminazione;

È, infine, obbligo di ogni Ditta presentare, pena l'esclusione dalla gara, una dichiarazione ufficiale circa l'iscrizione del prodotto nell'elenco predisposto dall'ECHA, secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 528/2012, di cui all'articolo 95, in vigore dal 01.09.2015.



Art. 6 – VERIFICA DELLE QUANTITÀ E DELLE CARATTERISTICHE QUALITATIVE

➤ Controllo quantità.

L'ACA S.p.A. si riserva di controllare presso pese pubbliche e/o certificate ogni qualvolta lo riterrà opportuno, la quantità del prodotto fornito.

➤ Controllo qualità.

L'ACA S.p.A. si riserva di controllare presso il proprio Laboratorio, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, la qualità del prodotto fornito.

La Ditta Fornitrice dovrà garantire la rispondenza del prodotto consegnato alle caratteristiche di cui all'art. 8 dichiarate nella relazione tecnica in sede d'offerta.

Per effettuare il controllo verrà prelevato, al momento della consegna del prodotto, un campione del medesimo suddiviso in N° 3 aliquote così destinate:

- 1 aliquota (N° 1) sarà inviata al Laboratorio ACA sede Loc. San Martino – Chieti Scalo per le verifiche di qualità;
- 1 aliquota (N° 2), denominata contro-campione, sarà sigillata, firmata e conservata presso il laboratorio del Committente, tenuta a disposizione per eventuali analisi di verifica alla presenza di un rappresentante del fornitore;
- 1 aliquota (N° 3) verrà consegnata alla Ditta Fornitrice per proprie eventuali verifiche analitiche.

I contenitori saranno forniti dall'ACA S.p.A. e avranno di norma la capacità di 100 cc.

La Ditta Fornitrice dovrà garantire la possibilità del prelievo di campioni rappresentativi in condizioni di sicurezza.

I campioni potranno essere prelevati, a discrezione dell'ACA S.p.A., in un momento qualsiasi del travaso (all'inizio, quando è stato eseguito parte del travaso o alla fine).

Nel caso non sia disponibile il rubinetto di presa, il trasportatore dovrà provvedere, con un idoneo recipiente, in condizioni di sicurezza e sotto la propria responsabilità, al prelievo dal boccaporto della cisterna di una sufficiente quantità di prodotto che verrà travasato nei contenitori forniti dall'ACA S.p.A.

La mancata collaborazione del trasportatore alle operazioni di prelievo, fatte salve le altre conseguenze previste dal Capitolato, potrà comportare il rifiuto della fornitura da parte dell'ACA S.p.A.

Il trasportatore dovrà sottoscrivere il verbale di prelievo e prenderà in custodia il campione destinato alla Ditta Fornitrice.

La mancata firma del verbale di prelievo secondo le modalità stabilite o il mancato ritiro del campione destinato alla Ditta Fornitrice, comporteranno l'accettazione completa delle eventuali contestazioni formulate dall'ACA S.p.A. e delle relative penali che verranno applicate.

Nel caso in cui, in base ai risultati di laboratorio, il prodotto non rispettasse le caratteristiche qualitative richieste, l'ACA S.p.A. ne darà, entro 10 (dieci) giorni solari dall'accertamento, e comunque entro 30 (trenta) giorni solari dalla consegna, comunicazione a mezzo fax alla Ditta. Quest'ultima dovrà presentare per iscritto all'ACA S.p.A. l'eventuale contestazione entro 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta comunicazione.

La mancata contestazione nei termini suddetti si intenderà quale accettazione dei risultati di laboratorio eseguiti e darà luogo all'applicazione delle relative sanzioni (es. penali, risoluzione del contratto, risarcimento di ulteriore danno subito ecc.).

In ogni caso, la contestazione della Ditta dovrà essere corredata dal referto di analisi del campione ritirato al momento della fornitura che dimostri la conformità del prodotto e renda così necessaria l'ulteriore verifica sul contro-campione sigillato.

Se i risultati analitici sul contro-campione confermassero la non conformità del prodotto alle specifiche di qualità previste, la Ditta dovrà, inoltre, farsi carico del costo delle analisi.

L'ACA S.p.A. comunicherà alla Ditta la data per le operazioni di contro analisi. Il mancato intervento del rappresentante della Ditta alla data fissata, esonererà definitivamente l'ACA S.p.A. dall'analisi di riscontro e darà luogo all'applicazione delle sanzioni previste.

Fatti salvi i controlli di qualità sopra indicati, dovrà comunque essere consentito al personale ACA S.p.A. di visionare, anche senza preavviso, gli stabilimenti di produzione e i magazzini di stoccaggio della Ditta Fornitrice e di eventuali terzi trasportatori.

Art. 7 – AUTORIZZAZIONI - SICUREZZA – ASSICURAZIONI

Oltre alle dichiarazioni previste in fase di presentazione dell'offerta, la Ditta Aggiudicataria dovrà produrre la documentazione che attesti la sua idoneità tecnica e legale, e quella di eventuali terzi trasportatori, allo svolgimento di tutte le attività previste dal presente Capitolato. In particolare dovrà essere documentata l'autorizzazione al trasporto del prodotto oggetto della fornitura e l'idoneità dei relativi mezzi.

Le prestazioni dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme di sicurezza con particolare riferimento, presso gli impianti, a quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

La Ditta Fornitrice rimane comunque responsabile del rispetto del Codice della strada, della sicurezza del proprio personale e di eventuali danni causati a terzi, al personale e agli impianti dell'ACA S.p.A. anche nel caso in cui i servizi di trasporto e scarico del prodotto fornito venissero affidati ad altri.

La Ditta Aggiudicataria è responsabile di qualsiasi danno, diretto o indiretto, che possa derivare all'ACA S.p.A. o a soggetti terzi dall'esecuzione della fornitura in oggetto.

Art. 8 – CAUZIONI

A garanzia dei relativi rischi, la Ditta Fornitrice dovrà produrre in sede di offerta o dichiarare di impegnarsi a stipulare, in caso di aggiudicazione, una polizza assicurativa stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione, con un massimale non inferiore a EURO 800.000,00.

La polizza dovrà essere stipulata "ad hoc" oppure, qualora si usufruisca dell'estensione di polizze già in essere tra l'aggiudicatario e la propria compagnia di assicurazione, con specifico riconoscimento dell'ACA S.p.A. come terzo in relazione all'oggetto dell'appalto a cui si riferisce. Per cauzioni si intendono altresì quelle indicate nel Disciplinare di gara.

Art. 9 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La Gara, sarà aggiudicata, conformemente a quanto previsto dall'art. n. 95 comma 4. lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016.

Il prezzo unitario si intenderà il medesimo quale che sia la tipologia dei contenitori utilizzati per le forniture richieste.

L'importo di aggiudicazione è assunto quale tetto massimo di spesa, fatta salva la facoltà dell'ACA S.p.A. all'utilizzazione, anche parziale, dell'importo stesso, in ragione delle proprie esigenze gestionali; il fornitore, pertanto, non avrà nulla a che pretendere se il tetto massimo di spesa non verrà raggiunto.

Art. 10 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della Fornitura è stabilita in mesi 24 (ventiquattro) e/o fino ad esaurimento fondi. Il contratto si intenderà comunque scaduto e priva di ogni effetto una volta raggiunto l'importo netto della fornitura, anche se il termine temporale di mesi 24 (ventiquattro) non sia stato raggiunto o non sia stata data formale disdetta.

Qualora alla scadenza del termine temporale di cui sopra, o dell'importo contrattuale si potrà rinnovare fino ad un massimo di 4 (quattro) mesi.

In caso di inadempimento dell'Impresa a qualunque delle condizioni stabilite dal presente Capitolato l'Azienda si riserva di recedere con effetto immediato, previa comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata o PEC, senza che ciò possa costituire fonte di rivalsa per l'Impresa.

É necessario ribadire che eventuali forniture effettuate oltre la scadenza contrattuale, ovvero eseguite successivamente all'esaurimento dell'importo d'Appalto, non saranno in alcun modo ricompensate.

Art. 11 – SUBAPPALTO

L'affidamento della fornitura non potrà essere subappaltato. La Ditta Aggiudicataria potrà avvalersi delle prestazioni di terzi esclusivamente per le attività di trasporto e scarico.

Rimane invariata la responsabilità della Ditta aggiudicataria la quale, anche per la parte di servizi affidata a terzi trasportatori, risponderà in proprio di tutti gli obblighi previsti dal presente Capitolato e delle relative penali e comminatorie.

Art. 12 – PREZZI

I prezzi offerti, presentati dalle Ditte concorrenti in base a calcoli di propria convenienza, si intenderanno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

I prezzi offerti saranno comprensivi dei costi di immagazzinamento, trasporto, scarico, nonché di qualsiasi altra spesa connessa all'erogazione delle forniture, eccezion fatta per i costi dei recipienti e del loro ritiro, come di seguito diffusamente espresso, i quali non potranno essere richiesti, tranne nei casi previsti all' art. 4 del capitolato tecnico d'appalto, né in alcun modo computati nei prezzi offerti.

Art. 13 – PENALITA'

Qualora, a seguito dei controlli di cui all'articolo precedente, venisse riscontrata difformità del prodotto rispetto ai requisiti minimi richiesti, saranno applicate le sanzioni come di seguito indicato:

- Se dall'analisi qualitativa (con una tolleranza analitica omnicomprensiva pari al 3% del valore riscontrato) il titolo del prodotto risultasse inferiore rispetto a quello standard (15%), senza comportare incompatibilità tecniche con il suo utilizzo, ma causando solo un danno

economico per l'ACA S.p.A., verrà applicata una riduzione del prezzo della fornitura corrispondente al doppio del valore percentuale dello scostamento riscontrato rispetto al valore minimo tollerato.

➤ Se risultassero non conformità, di qualunque tipo (in particolare in merito ai requisiti minimi di qualità e purezza di cui all'Art. 8), ritenute inaccettabili, il Committente ha diritto di respingere la fornitura, e la Ditta Fornitrice dovrà, in tal caso, provvedere a ritirare il prodotto a propria cura e spese entro 24 (ventiquattro) ore dall'avvenuta contestazione; alla Ditta sarà applicata una penale pari al 20% del valore della fornitura respinta nonché l'ulteriore penale prevista per la consegna tardiva di cui al successivo punto 4. Il periodo di ritardo decorrerà dalla comunicazione dell'ACA S.p.A. alla Ditta Fornitrice della non conformità del bene consegnato; Qualora le non conformità di cui al precedente punto 2 comportassero problemi tecnici o danni agli impianti, nonché l'eventualità di problemi sanitari per gli operatori, fatte salve le eventuali maggiori sanzioni (anche penali) previste dalla legge, la Ditta Fornitrice, oltre al ritiro del prodotto e al pagamento della relativa penale, dovrà risarcire i danni economici e di immagine subiti dall'ACA S.p.A.;

Saranno ritenute inaccettabili forniture il cui titolo si discosterà di oltre il 20% rispetto a quello dichiarato in sede di gara;


➤ Nel caso di ritardo nelle consegne rispetto ai tempi stabiliti all'art. 6, verrà applicata una penale giornaliera pari al 30% del valore della fornitura; se il ritardo superasse i 3 giorni o causasse danni, problemi tecnici o compromettesse la regolare conduzione dell'Impianto, l'ACA S.p.A., salva immediata comunicazione via PEC o via fax alla Ditta Fornitrice, potrà approvvigionarsi senza indugio altrove, a qualsiasi condizione e prezzo di mercato, addebitando il maggior costo e le relative spese sostenute alla Ditta Appaltatrice.

La penale applicata sarà comunque pari allo 0,5 per mille del valore dell'intera fornitura. La penale massima applicabile, relativa all'intero contratto, non potrà superare il 10% del contratto medesimo

Art. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa) e salvo il risarcimento del maggior danno, costituisce, a favore dell'ACA S.p.A., legittimo motivo di risoluzione contrattuale:

➤ Il ripetersi di forniture qualitativamente non conformi, in base a quanto stabilito agli artt. 8 e 14 di questo Capitolato, nel numero di 3 (tre) se complessivamente, od anche 2 (due) se



consecutivamente;

➤ La reiterata inosservanza dei tempi di consegna stabiliti, comprovati da data di richiesta e quella di consegna del prodotto. Saranno sufficienti, in tal caso, 3 (tre) consegne differite, rispetto a quanto previsto all'art. 3 del Capitolato tecnico. Saranno, altresì, sufficienti 2 (due) ritardi pari o superiori ai 5 (cinque) giorni lavorativi o consecutivi tra loro; od 1 (un) ritardo pari o superiore ai 7 (sette) giorni lavorativi. **È evidente che non occorre che i singoli casi di parziale inadempienza siano formalmente o puntualmente contestati affinché l'Azienda eserciti, infine, il diritto di risoluzione;**

➤ L'accertamento, nel corso di validità della convenzione, di almeno 2 (due) consegne ritenute genericamente inaccettabili;

➤ L'affidamento, da parte della Ditta Fornitrice, in subappalto totale o parziale della fornitura.

➤ frode nella esecuzione dell'appalto;

➤ mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;

➤ manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;

➤ inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;

➤ reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;

➤ cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;

➤ utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;

➤ concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

➤ inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

➤ ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

È fatta comunque salva la facoltà per l'ACA S.p.A. di esercitare il diritto di risoluzione in caso di altre gravi inadempienze della Ditta Fornitrice nonché per le altre cause ammesse dalla Legge.

Art. 15 – TERMINI E COMMUNICAZIONI

I termini e le comunicazioni contenute nel presente Capitolato operano di pieno diritto, senza

obbligo per l'ACA S.p.A. della costituzione in mora della Ditta Aggiudicataria, la quale, a tutti gli effetti, elegge domicilio in Pescara.

A garanzia di ogni danno che potrà derivare dall'inadempimento degli obblighi contrattuali nonché del pagamento delle penali previste dal presente Capitolato, l'ACA S.p.A. si riserva la facoltà di rivalersi direttamente ed immediatamente sugli importi da liquidarsi in fattura.

Art. 16 – SPESE

Mentre l'I.V.A. è a carico della Società Appaltante ACA S.p.A., le eventuali spese di registrazione del contratto nonché ogni e qualsiasi altra spesa connessa alla fornitura, ivi comprese le spese di trasporto, di carico e scarico, è a completo carico della Ditta Aggiudicatrice.

Art. 17 – CONTABILITÀ; MODALITÀ E TEMPI DI PAGAMENTO

A fronte delle forniture effettuate, alla fine di ogni mese dovrà essere emesso/inviato da parte dell'impresa un riepilogo suddiviso per tutte le variabili di riferimento, Comune e Località in primis, in schede formato excel, o applicazione similare, tale non solo da poter desumere ogni dato, specifico o complessivo che sia, circa l'andamento delle consegne – in special modo rispetto a quanto preventivato – ma anche da potere essere trattato e manipolato dall'Azienda per le proprie esigenze statistiche.

È compito ed obbligo dell'appaltatore tenere il corretto, dettagliato ed aggiornato prospetto contabile, e produrne copia ogniqualvolta il RUP o il Direttore d'esecuzione su suo mandato, ne riterrà opportuno il relativo riscontro. È parte integrante delle funzioni testé menzionate anche quella della corretta conservazione dei vari documenti contabili in merito ad una loro successiva consultazione o richiesta di invio da parte delle medesime figure.

Le fatture dovranno esser rimesse includendo tutta la documentazione prevista ovvero dando conto in modo integrale delle consegne effettuate e del relativo compenso richiesto. La struttura compositiva dell'intera contabilità allegata alle fatture dovrà essere inderogabilmente conforme a quanto dall'Azienda, e dai suoi diretti collaboratori, stabilito.

La tracciabilità dei flussi finanziari è disciplinata dall'art. 3 e dall'art. 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 163 e dall'art. 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187.

In caso di ritardato pagamento, l'ACA S.p.A., riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca



Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento.

Art. 18 – CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

In merito al presente appalto si applica l'art 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 inoltre, si fa riferimento al perimetro sancito dall'art. 29 comma 3 e 4 e temporali comma 5 del Decreto Legge n.4 del 27 Gennaio 2022. In relazione alle norme predette sono esclusi dalla compensazione le forniture contabilizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Art. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO

È fatto divieto al fornitore di cessione del credito e del contratto senza espressa autorizzazione.

Art. 20 – FORO COMPETENTE

Il presente Capitolato è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti non sospenderà l'esecuzione delle obbligazioni, comunque assunte con il presente atto, ai fini delle realizzazioni che ne costituiscono l'oggetto.

Tutte le controversie derivanti dal contratto, saranno devolute, previo esperimento di transazione e di accordo bonario ai sensi degli artt. n. 205 e n. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora non risolte saranno deferite alla competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria del foro di Pescara, con espressa esclusione dei fori concorrenti.

